

Regolamento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c.

Capo I – Disposizioni preliminari

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Lo svolgimento dell'assemblea dei soci della Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c., di seguito, per brevità, denominata anche la Banca, in sede ordinaria e straordinaria, è disciplinato dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal presidente dell'assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.

In particolare, il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

Capo II – Convocazione e ordine del giorno dell'assemblea

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

2. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. A norma di statuto, l'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o inviato a cura del consiglio di amministrazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.

L'invio a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea può avvenire - via posta ordinaria o elettronica - all'indirizzo dichiarato e risultante dalla rispettiva scheda anagrafica.

2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile presso la sede sociale e le filiali della Banca, ove per filiali, ai fini del presente regolamento, si intendono le dipendenze tutte della Banca medesima (filiali e sedi distaccate).

Capo III – Rappresentanza nell'assemblea

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può rappresentare per delega, ai sensi di statuto, altri tre soci in sede di assemblea straordinaria ed esclusivamente un altro socio in sede di assemblea ordinaria e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi dello statuto stesso e della normativa applicabile.

2. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco (art. 2372 c.c.) e la firma del delegante dovrà essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Banca, da un notaio o da un amministratore o dipendente a ciò delegato dal consiglio di amministrazione.

3. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

4. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della Banca in orario di apertura al pubblico, salvo diverse determinazioni da parte del consiglio di amministrazione.

Capo IV – Costituzione dell'assemblea

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Fatte salve le disposizioni statutarie e regolamentari transitorie, possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. L'intervento in assemblea richiede la prova della propria identità personale nonché idoneo titolo di legittimazione, entrambi da esibirsi al personale della Banca a ciò incaricato.

2. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto in materia di rappresentanza dei soci in assemblea, possono partecipare, in rappresentanza delle società, le persone fisiche, scelte tra gli amministratori, a ciò designate, anche se personalmente non soci.

3. L'intervento in assemblea dei componenti del consiglio di amministrazione, dei sindaci e dei componenti la direzione della Banca non è subordinato ad alcuna formalità.

4. All'assemblea possono altresì intervenire, previa autorizzazione del Presidente e senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce, un rappresentante della Federazione Nazionale (FederCASSE) e i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Banca aderisce, questi ultimi nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

5. Possono infine intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile dal consiglio di amministrazione e/o dal presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare e per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Verificata la sussistenza del diritto di intervenire del socio, gli incaricati della Banca rilasciano una "Ricevuta di Ammissione" da utilizzare per l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

3. Gli incaricati della Banca devono annotare in un apposito tabulato, tenuto anche su supporto informatico, l'ingresso di ciascun socio.

4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

5. Strumenti di registrazione e trasmissione audio-video o similari non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal socio più anziano.

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

6. Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea, si avvale di strumenti tecnici, anche ai fini della registrazione dei lavori, nonché del personale, munito di apposito segno di riconoscimento, messo a disposizione dalla Banca.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza deve richiedere agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione oppure decidere di accorparle in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

Capo V – Discussione assembleare

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o eventualmente le persone designate dal consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento deve essere fatta pervenire al tavolo della presidenza prima che il presidente dichiari chiusa la relativa discussione oppure presentata secondo le modalità eventualmente indicate dal presidente stesso.
3. Al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione, il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi che, di regola, non sarà superiore a cinque minuti. Trascorso tale periodo di tempo il presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento. In caso di eccessi e/o abusi, il presidente, può togliere la parola al socio che se ne sia reso responsabile.
4. Gli amministratori, i sindaci ed il direttore della Banca possono chiedere di intervenire nella discussione. I rappresentanti delle Federazioni (Regionale e Nazionale) e dei Fondi di Garanzia possono richiedere di intervenire nella discussione.
5. Il presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste di intervento.
6. Il presidente o le persone da lui eventualmente indicate rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
7. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Capo VI – Votazioni assembleari

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 e accerta, anteriormente ad ogni votazione, il numero dei voti esercitabili dai soci presenti.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese per alzata di mano, con controprova.
4. Il socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione, presentando la "Ricevuta di Ammissione" e un documento di identificazione.
5. Qualora l'esito della votazione non sia evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il presidente può farla ripetere eventualmente con il metodo "alzata e seduta", con controprova.
6. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio può candidarsi alle cariche sociali, tranne che al Collegio dei Proviviri, avendo i relativi requisiti.
2. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e nelle filiali un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Articolo 16 (Presentazione delle candidature)

1. Coloro che intendano candidarsi a ricoprire una carica sociale possono presentare, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, la propria candidatura per l'elezione:
 - alla carica di amministratore (riservata ai soci);
 - alla carica di membro effettivo o supplente del collegio dei proviviri (riservata ai non soci);
 - alla carica di presidente del collegio sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente (riservata a soci e/o non soci).
2. Le candidature, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data prevista per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

La ricorrenza di cause d'ineleggibilità esclude l'ammissibilità della candidatura e viene comunicata dal Presidente all'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.

3. Al fine di facilitare l'espressione dei vari ambiti territoriali in cui opera la Banca, nel rispetto del medesimo termine di cui al comma precedente, le singole candidature possono altresì essere presentate presso le filiali ove sono radicati i rapporti facenti capo ai singoli candidati.

4. Il modulo di presentazione della candidatura, oltre ad una descrizione del curriculum professionale del candidato, deve essere corredato, tra l'altro, dalle seguenti dichiarazioni del candidato stesso:

- l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere i requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità prescritti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento per la carica per cui si candida;
- l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui all'art. 18 e, nel caso di neo amministratore, l'impegno a conseguire nel triennio almeno nove crediti formativi, dei quali, almeno tre, nei primi sei mesi di mandato;
- la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

5. I candidati possono richiedere la formulazione di liste elettorali. Il numero dei candidati per la carica di amministratore costituenti ciascuna lista deve essere pari al numero dei componenti del consiglio di amministrazione determinato dall'assemblea precedente a quella del rinnovo delle cariche.

Per il primo mandato successivo alla procedura di amministrazione straordinaria dovranno essere in numero di nove.

Ogni candidato accetta espressamente la lista nella quale è inserito.

6. Possono presentare le loro candidature – con le stesse modalità sopra descritte – anche gli amministratori, i sindaci e i probiviri in carica al momento in cui viene convocata l'assemblea.

7. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

8. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede di voto, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati, di quelli eventualmente proposti dal consiglio di amministrazione e di quelli candidatisi come presidente o componente del Collegio Sindacale o del Collegio dei probiviri.

9. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

10. Se i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri si ricandidano, l'elenco dei nomi è preceduto dalla dicitura "componenti del consiglio di amministrazione (o del collegio sindacale o del collegio dei probiviri) uscente".

11. Nelle schede l'ordine di stampa delle liste rispetta l'ordine temporale di presentazione delle stesse.

All'interno delle liste l'ordine dei nominativi viene indicato dai componenti la lista medesima; negli elenchi di singoli candidati la stampa rispetta l'ordine alfabetico.

12. Il presente articolo si applica nella sua interezza solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.; negli altri casi verranno preventivamente definiti gli opportuni adattamenti dal consiglio di amministrazione che convoca l'assemblea.

Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco e le liste dei candidati per ogni carica e i relativi curricula sono a disposizione dei soci presso la sede sociale e le filiali della Banca e resi noti dal presidente dell'assemblea, in forma sintetica, prima dell'apertura dei seggi di votazione, anche mediante bacheche esposte all'interno del luogo di svolgimento dell'adunanza.

2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soggetti legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Fatte salve le disposizioni transitorie statutarie e regolamentari, si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno un anno e aventi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale almeno sei crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

3. Non può candidarsi il socio che abbia già ricoperto la carica di amministratore della Banca per tre mandati consecutivi, ciò al fine di favorire il ricambio nel governo della Banca medesima.

4. Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza e competenza del governo della Banca, i componenti del consiglio stesso devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 19 (Modalità di votazione)

1. Fatte salve le disposizioni transitorie statutarie e regolamentari, nell'ambito delle previsioni dello statuto, l'assemblea stabilisce il numero dei componenti il consiglio di amministrazione. Pertanto, in caso di elezione dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano. Qualora l'assemblea giunga ad una determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione diverso da quello previsto per la composizione delle liste, il presidente dell'assemblea informerà i soci sulla sospensione del voto di lista e sulla conseguente validità del solo voto di preferenza. Inoltre lo statuto prevede una speciale designazione per il presidente del collegio dei probiviri, sicché a questa carica è eletto di diritto il candidato designato dalla Federazione locale.

2. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene a scrutinio segreto mediante una o più schede elettorali.

3. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

4. Per le votazioni a scrutinio segreto, sono costituiti nel luogo di adunanza dell'assemblea più seggi - presieduti dagli scrutatori designati dall'assemblea stessa, coadiuvati da personale incaricato dalla Banca - presso i quali i soci devono recarsi per le operazioni di voto presentando la "Ricevuta di Ammissione" ed un documento di identità. Presso ogni seggio, al fine di assicurare la segretezza del voto, sono presenti una o più cabine.

5. Il socio, prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari ai diritti di voto ad esso attribuiti.

6. Le schede elettorali, predisposte dalla Banca secondo un modello uniforme, costituiscono lo strumento necessario per la votazione a scrutinio segreto. Ogni scheda rappresenta un voto e consente l'elezione di più cariche sociali contemporaneamente. Le schede riportano i nominativi di coloro che hanno fatto pervenire le candidature nelle forme e nei termini previsti dall'art. 16. L'elencazione comprende i nominativi dei candidati eventualmente raggruppati in liste e i nominativi dei candidati singolarmente. Dopo l'indicazione dei predetti nominativi le schede contengono un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere in modo tale da consentire agli elettori l'eventuale votazione, in base alle cariche previste dall'art. 16, di nominativi diversi da quelli candidatisi.

7. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco della lista prescelta di candidati (con ciò votando tutti i candidati in essa riportati senza esclusione alcuna) o dei candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi (righe in bianco) il cognome e il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto dall'art. 16 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita o altro segno distintivo di riconoscimento.

8. Sulle schede non sono consentite cancellature o sostituzioni di nominativi pena l'annullamento del voto. Sono nulle le schede in cui i nominativi votati risultino in numero superiore a quello delle cariche da eleggere. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

9. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante. Sono altresì nulli i voti che non consentano di stabilire, in caso di omonimia, a quale fra gli omonimi il voto sia stato attribuito. Infine sono nulli i voti non espressi sulle schede predisposte dalla Banca.

Articolo 20 (Scrutinio)

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.

2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall'assemblea coadiuvati eventualmente da personale della Banca ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea. Effettuato lo scrutinio, gli scrutatori redigono e sottoscrivono lo specifico verbale ad uso interno nel quale, per singola carica, sono elencati i risultati elettorali e i nominativi eletti alla carica di amministratore, di presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e supplente e di componente del collegio dei probiviri in ragione del maggior numero di voti singolarmente ottenuti.

3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.

5. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

Articolo 21 (Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.

2. Risultano eletti alle cariche sociali i nominativi, in possesso dei necessari requisiti, che hanno ottenuto più voti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano di età.

Capo VIII – Chiusura dell’assemblea e pubblicità dei suoi lavori

Articolo 22 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell’ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l’adunanza.

2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l’adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell’art. 8, riscontra l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

3. In caso di proroga dell’assemblea ai sensi dell’art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell’assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 23 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall’avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto e le schede elettorali.

Capo IX – Disposizioni finali

Articolo 24 (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall’assemblea dei soci, in sede ordinaria, se tale materia è stata previamente indicata nell’avviso di convocazione della stessa.

2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 25 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le filiali della Banca e è pubblicato sul sito internet della stessa.

2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell’assemblea dei soci.

Capo X – Disposizioni transitorie

Articolo 26 (Disposizioni transitorie)

In sede di ricostituzione degli organi ordinari al termine della procedura di Amministrazione Straordinaria:

- in deroga a quanto previsto dall’art. 6, primo comma, sono ammessi all’assemblea e al voto tutti i soci iscritti a libro soci alla data di convocazione;
- in deroga a quanto previsto dall’art. 15 c.2 entro 20 giorni dalla data in cui l’assemblea deve eleggere la totalità delle cariche la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e nelle filiali un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi;
- in deroga a quanto previsto dall’art.18 c.1 si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro soci ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento

Durante le assemblee convocate nel periodo di amministrazione straordinaria quanto previsto nel presente regolamento in riferimento ai compiti del Presidente del Consiglio di amministrazione e dei suoi componenti sarà di esclusiva competenza del Commissario Straordinario o di persone dallo stesso delegate.